

Il Tribunale dell'impresa: accentrare la competenza territoriale accelera i processi?

L'art.2 del decreto legge n.1/2012 "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", sotto l'impegnativo titolo "**Tribunale delle imprese**", innesta sulla disciplina delle "sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale" di cui al dlgs n.168/2003 la **nuova figura** delle "**sezioni specializzate in materia di impresa**".

La nuova "sezione specializzata" viene disegnata modificando, oltre al *nomen* delle sezioni, il testo dell'art.3 del dlgs n.168/2003, il quale nella versione originaria indicava come di "competenza per materia delle sezioni specializzate" appunto le controversie in tema di proprietà industriale e intellettuale¹: il nuovo testo concentra invece presso le "sezioni specializzate in materia d'impresa" anche:

- le **azioni di classe ex art 140bis dlgs n.206/2005** (nuovo testo dell'art.3, primo comma lett.c);
- le cause "societarie" elencate nel nuovo testo dell'art.3 al secondo comma nelle lettere da a) ad h) "**relativamente alle società per azioni e società in accomandita per azioni ovvero alle società da queste controllate o che le controllano**";
- le cause "**relative ai contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria in cui sia parte una spa o una società in accomandita per azioni, quando sussiste la giurisdizione del giudice ordinario**"² (nuovo testo dell'art.3, secondo comma lett. i),

prevedendo poi, per tutte le cause attribuite alle sezioni specializzate, la **quadruplicazione del contributo unificato**.

Attraverso la modifica dell'art.3 del dlgs n.168/2003³, dunque, tutti i gruppi di cause elencati nel nuovo testo, sono attratti nella specifica disciplina di cui al dlgs n.168/2003 che il dl n.1/2012 non ha modificato e che reca **regole processuali speciali** in tema di competenza territoriale e in tema di composizione dell'organo giudicante riguardanti:

- la presenza di **12 sezioni specializzate presso i tribunali e le corti d'appello di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste, e Venezia**, "senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato né incrementi di dotazioni organiche" (art.1 dlgs n.168/2003);
- una **competenza territoriale per il primo grado** (non circondariale secondo le regole ordinarie ma) **distrettuale o pluridistrettuale e per il secondo grado** (non sempre distrettuale secondo le regole ordinarie ma in alcuni casi) **anche pluridistrettuale** (art.4 dlgs n.168/2003)⁴;

¹ Il testo originario dell'art.3 del dlgs n.168/2003 disponeva che "Le sezioni specializzate sono competenti in materia di controversie aventi ad oggetto: marchi nazionali, internazionali e comunitari, brevetti di invenzione e per nuove varietà vegetali, modelli di utilità, disegni e modelli e diritto d'autore, nonché di fattispecie di concorrenza sleale interferenti con la tutela della proprietà industriale ed intellettuale", ed è poi stato "integrato" dall'art.134 del codice della proprietà industriale, dlgs n.30/2005, il quale ha più minuziosamente elencato le controversie in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale di competenza delle sezioni specializzate. Il nuovo testo dell'art.3 del dlgs n.168/2003 introdotto dal dl in commento precisa quindi (primo comma, lettere a, b) che le sezioni specializzate sono competenti in materia di "controversie di cui all'art.134 del dlgs n.30/2005" e di "controversie in materia di diritto d'autore".

² vale a dire nella fase di esecuzione del rapporto di appalto, secondo l'attuale disegno del riparto di giurisdizione nel settore degli appalti pubblici.

³ In senso corrispondente è poi stato modificato il quarto comma dell'art.140bis dlgs n.206/2005, il quale in origine prevedeva deroghe alla competenza territoriale di primo grado, disponendo che le "azioni di classe" fossero proposte avanti al "tribunale ordinario avente sede nel capoluogo della regione in cui ha sede l'impresa, ma per la Valle d'Aosta è competente il tribunale di Torino, per il Trentino-Alto Adige e il Friuli-Venezia Giulia è competente il tribunale di Venezia, per le Marche, l'Umbria e l'Abruzzo è competente il tribunale di Roma, e per la Basilicata e la Calabria è competente il tribunale di Napoli".

⁴ Specificatamente (e con un disegno diverso da quello del quarto comma dell'art.140bis dlgs n.206/2005): Bari "concentra" il proprio distretto e quello di Potenza, Bologna il proprio distretto e quello di Ancona, Catania il proprio distretto, quello di Messina e quelli di Reggio Calabria e Catanzaro, Firenze il proprio

- la **composizione collegiale del tribunale nella fase decisoria** (art.2 dlgs n.168/2003, secondo il quale "il collegio giudicante è composto da tre magistrati. Lo svolgimento delle attività istruttorie è assegnato ad un magistrato componente il collegio"⁵).

La scelta normativa, iscritta nel quadro di un decreto legge emanato nell'urgenza di *"promuovere le condizioni per una ripresa del Paese basata essenzialmente sullo sviluppo di autonome attività d'impresa"*⁶, si propone di *"istituire delle vere e proprie sezioni specializzate in materia di impresa a cui affidare la trattazione di quelle controversie in cui -tenuto conto dell'elevato tasso tecnico della materia- è maggiormente sentita l'esigenza della specializzazione del giudice", valorizzando la "positiva esperienza delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale"⁷: a tale ambizioso proposito fa però subito da controcanto nella Relazione l'avvertenza che *"al fine di evitare interventi sulle piante organiche degli uffici giudiziari (derivanti dalla concentrazione di talune tipologie di cause presso alcuni uffici) si è ritenuto opportuno limitare la cognizione delle sezioni specializzate alle sole controversie relative alle società per azioni e alle società in accomandita per azioni, nonché alle altre società -anche se costituite in forma diversa- del gruppo di cui queste fanno parte", precisandosi poi ancora nella Relazione che *"l'obiettivo della costituzione di un giudice specializzato in materia di impresa, attraverso la concentrazione delle cause presso un numero ridotto di uffici giudiziari (12 tribunali in luogo dei 164 esistenti), è quello di ridurre i tempi di definizione delle controversie in cui è parte una società di medio/grandi dimensioni, aumentando in tal modo la competitività di tali imprese sul mercato".***

La **ratio legis** dichiarata dal legislatore è dunque quella di utilizzare un modello già sperimentato al fine di disegnare un giudice "specializzato" preso il quale attrarre la competenza territoriale di controversie caratterizzate da specifica complessità *"tecnica"*⁸, concentrazione che, seguendo il ragionamento della Relazione, dovrebbe di per sé stessa portare a una accelerazione di queste categorie di controversie, pur nella impossibilità di aumento dei giudici addetti alle stesse, impossibilità che ha consigliato il legislatore di *"limitare l'intervento"* al contenzioso riguardante le società di *"dimensioni medio/grandi"*.

Alla **prima lettura** della nuova disciplina l'interprete deve però segnalare che le nuove norme determinano **una serie di criticità proprio rispetto ai valori di "specializzazione" e di "accelerazione"** delle controversie riguardanti le imprese che si intendono perseguire.

E, infatti:

- il testo riformato dell'art.3 del dlgs n.168/2003 accomuna materie (la proprietà industriale e intellettuale, il diritto societario, gli appalti pubblici) ben distinte tra di loro quanto a

distretto e quello di Perugia, Genova il proprio distretto, Milano il proprio distretto e quello di Brescia, Napoli il proprio distretto e quelli di Salerno e Campobasso, Palermo il proprio distretto e quello di Caltanissetta, Roma il proprio distretto e quelli di L'Aquila, Cagliari e Sassari, Torino il proprio distretto, Trieste il proprio distretto, Venezia il proprio distretto e quelli Trento e Bolzano.

⁵ Diversamente, il testo originario del quarto comma dell'art.140bis dlgs n.206/2005 prevedeva che l'intera trattazione delle azioni di classe fosse condotta dal tribunale in composizione collegiale.

⁶ Così la *Relazione* al disegno di legge per la conversione del dl n.1/2012.

⁷ Così sempre la *Relazione* citata.

⁸ L'intento del legislatore è a prima vista riconducibile al filone riformatore che a partire dalla fine del secolo scorso si è variamente proposto di "specializzare" ed "accelerare" le controversie coinvolgenti materie individuate come "sensibili" rispetto alle esigenze delle imprese, pervenendo per quelle in materia societaria, bancaria e di intermediazione finanziaria -per le quali pure si era discussa ma poi accantonata la prospettiva della creazione di apposite sezioni specializzate distrettuali- alla istituzione (non di un giudice specializzato ma) di un processo *ad hoc* (il c.d. processo societario di cui alla legge delega n.366/2001 e al dlgs n.5/2003, le cui disposizioni, rivelatesi non funzionali, sono state poi abrogate dall'art.54 della legge n.69/2009) e per quelle in materia di proprietà industriale e intellettuale alla "concentrazione" di competenza nelle sezioni specializzate di cui al dlgs n.168/2003 sopra citato.

tematiche/elaborazione scientifica a una categoria di controversie (le azioni di classe ex art.140bis dlgs n.206/2005) caratterizzabile non tanto per "materia" ma per disciplina processuale, sì che il possibile **beneficio di accelerazione dovuto alla "specializzazione"** in senso tecnico giuridico dell'organo giudicante ne risulta **molto limitato**, e ciò tanto più dato il carattere normalmente non "seriale" delle controversie in discussione;

- ancora più **discutibile** è poi la scelta di "**frastagliare**" nella materia societaria⁹ **la competenza territoriale in riferimento alle dimensioni dell'impresa coinvolta**, facendo sì che, in sostanza, in primo grado la competenza per territorio:
 - rimanga dei tribunali circondariali per le controversie riguardanti srl, società di persone e cooperative non controllanti o non controllate da spa e da società in accomandita per azioni,
 - e venga invece "concentrata" presso il tribunale "specializzato" per le controversie riguardanti spa, società in accomandita per azioni ovvero tutte le altre società che controllino o siano controllate da queste,
 - con evidenti conseguenze negative,
 - sia in termini di **moltiplicazione di questioni di competenza** per territorio ritardanti la decisione nel merito della lite¹⁰,
 - sia in termini di effettiva identificazione di un giudice "specializzato"¹¹;
- quanto alle **controversie "societarie"**, poi, la scelta normativa è stata quella di individuarle attraverso un **minuzioso catalogo** il quale, come tutti i cataloghi, pur contenendo clausole generali, finisce per risultare **incompleto** rispetto alla ipotizzabile complessiva materia societaria¹², anche in questo caso con la conseguenza di **una prevedibile moltiplicazione di questioni preliminari** in tema di **competenza**;

⁹ Dato l'espresso tenore della lettera i) del secondo comma dell'art.3 riformato, che riconduce alla competenza delle sezioni specializzate le controversie "relative ai contratti pubblici di appalto ... in cui sia parte una società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V e VI del codice civile", senza richiamo espresso all'ipotesi di società controllanti o controllate da spa o sapa, pare potersi sostenere, per questa categoria di controversie, l'irrilevanza di eventuali situazioni di controllo ai fini della competenza territoriale: la soluzione interpretativa è però opinabile, dato il carattere generale del richiamo al controllo contenuto nell'incipit del secondo comma cit. .

¹⁰ Viene qui in gioco **la spinosa interpretazione della nozione di "controllo"** disegnata in materia societaria dall'**art.2359 cc** in riferimento a criteri di fatto (disponibilità in capo alla controllante della "maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria" della controllata, ovvero "di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria" della controllata, nonchè "influenza dominante" esercitata dalla controllante verso la controllata "in virtù di particolari vincoli contrattuali"). Per individuare il giudice territorialmente competente l'attore -che intenda intentare una delle liti interessate dalla riforma ed a tal fine citare in giudizio una società costituita in forma diversa da quelle della spa e dalla sapa- sarà gravato della verifica in ordine alla ricorrenza o meno di legami di controllo della convenuta con società costituite in forma di spa o di sapa.

¹¹ La nuova normativa sembra consentire scelte organizzative dei vari Tribunali in cui si assegnino alla "sezione specializzata" le controversie societarie e relative ad appalti pubblici nelle quali sia parte una spa o una sapa e ad altra sezione il medesimo genere di controversie riguardanti srl, cooperative, società di persone: in ogni caso poi, nei tribunali non "specializzati" i giudici addetti alle controversie societarie vedranno ridursi il numero di procedimenti, con ciò perdendo una occasione di ricostruzione "sistematica" della materia e, quindi, di effettiva specializzazione.

¹² L'elenco normativo non ha ripreso la clausola generale di cui all'art.1 del dlgs n.5/2003 che riconduceva al c.d. processo societario le controversie "relative a rapporti societari", ma riguarda, analiticamente:

- oltre alle ipotesi -assimilabili a quelle già individuate dall'art.50bis cpc n.5 come cause a fase decisoria collegiale- della impugnazione delle deliberazioni di organi sociali (lett. c) e delle azioni promosse nei confronti dei componenti degli organi amministrativi e di controllo nonchè del liquidatore e di altre figure societarie (lett. f, specificata dalla lett.g), in riferimento alle azioni di responsabilità promosse dai creditori delle società controllate contro le società che le controllano),

- sempre quanto alla **materia societaria**, l'utilizzo nell'elenco normativo del termine "cause", di per sé riferibile ai procedimenti contenziosi in senso stretto, sembra escludere dall'ambito della competenza "accentrata" tutta la diversa area dei **procedimenti di volontaria giurisdizione**, nei quali, come è noto, il tribunale, non "decide" su diritti ma emana, su ricorso degli interessati, provvedimenti volti a integrare la fattispecie normativa¹³ ovvero a supplire l'inerzia degli obbligati¹⁴ ovvero ancora a rimuovere in via meramente cautelare situazioni gestorie connotate da irregolarità gravi e dannose per la società¹⁵: anche per questo profilo, dunque, la nuova disciplina dà adito a questioni interpretative ricorrenti, con la conseguenza, ove dovesse prevalere l'opzione che esclude la "materia" della volontaria giurisdizione dalla competenza accentrata, di **un ulteriore "frastagliamento" della competenza per territorio**, anche qui con le negative ricadute sulla identificazione di un giudice effettivamente "specializzato" di cui si è già detto sopra.

Volendo riassumere le (rilevanti) **criticità "tecniche"** per così dire **interne alla nuova normativa**, si può quindi concludere che **il mero accentramento di alcune controversie in materia societaria e di appalti pubblici in 12 tribunali e nelle corrispondenti corti d'appello -ad organico invariato- non sembra idoneo a produrre gli effetti di specializzazione e di accelerazione promessi dalla Relazione per le liti coinvolgenti "imprese di dimensioni medio/grandi", ma si risolve in una modifica della competenza territoriale assai tormentata quanto ai confini e perciò suscettibile di "complicare" i processi riguardanti le imprese, aumentandone il tempo di definizione.**

A tale considerazione critica va poi aggiunto, guardando la nuova disciplina da **una visuale più ampia**, che la nuova "concentrazione territoriale delle liti" sembra essere stata perseguita dal

-
- le categorie più ampie delle cause "tra soci" (lett. a) e delle cause "tra soci e società" (lett. d),
 - nonché le controversie "in materia di patti parasociali" (lett. e) e "relative al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti" (lett. b),
 - e, ancora, ogni controversia relativa a rapporti di controllo derivante da vincoli contrattuali ovvero a rapporti di coordinamento tra società ovvero ancora a rapporti interni al c.d. gruppo cooperativo paritetico (lett. h, ove sono citati espressamente gli artt. 2359 primo comma n.3 2497 septies e 2545 septies cc).

Non sembrano dunque espressamente contemplate dall'elenco normativo, ad esempio:

- tutte le controversie promosse dagli amministratori nei confronti delle società;
- tutte le controversie promosse dagli obbligazionisti nei confronti della società;
- le opposizioni dei creditori e degli obbligazionisti alla fusione e alla scissione (artt. 2503, 2503bis, 2506ter cc);
- le omogenee figure delle opposizioni dei creditori alle deliberazioni di riduzione del capitale e di costituzione di patrimonio separato (artt. 2445, terzo comma, 2482, secondo comma, 2447quater, secondo comma cc);
- le azioni promosse dai creditori sociali nei confronti degli ex soci dopo la cancellazione della società ex art.2495, secondo comma cc.

¹³ Cfr. le ipotesi di designazione di esperto (artt. 2343 primo comma, 2343bis secondo comma, 2501sexies terzo e quarto comma, 2506ter terzo comma, 2500ter secondo comma, 2501sexies ultimo comma, 2545undecies secondo comma, artt. 2437ter ultimo comma, 2473 terzo comma, cc); di nomina di rappresentante comune (artt. 2417 secondo comma, 2347 primo comma, 2468 ultimo comma, art.147 TUF); di iscrizione nel registro delle imprese di deliberazioni assembleari ai sensi dell'art.2436 quarto comma cc, ipotesi quest'ultima particolarmente rilevante sul piano tecnico giuridico, richiedendo la soluzione di questioni di sistema, di approvazione della deliberazione assembleare di revoca per giusta causa dei sindaci (art.2400 secondo comma cc).

¹⁴ Cfr. le ipotesi relative alla riduzione obbligatoria del capitale (artt. 2446 secondo comma, 2482bis quarto e quinto comma, cc); alla convocazione di assemblea su richiesta dei soci (art.2367 secondo comma cc); alle vicende di scioglimento e di nomina di liquidatore (art.2485 secondo comma, art.2487 secondo comma cc).

¹⁵ Cfr. l'ipotesi della denuncia ex art.2409 cc, anch'essa molto rilevante sul piano sistematico.

legislatore d'urgenza **senza tener conto della consistenza qualitativa/numerica e della distribuzione sul territorio nazionale del contenzioso interessato dalla riforma, ma recependo invece acriticamente i criteri di accorpamento della competenza già previsti per il solo contenzioso in materia di proprietà industriale e intellettuale**: contenzioso quest'ultimo che, come è noto, presenta notevoli differenze sia quanto alle posizioni coinvolte sia quanto ai flussi numerici rispetto in particolare al contenzioso societario, da un lato riguardando controversie per lo più concernenti parti in posizione di parità (imprenditore contro imprenditore) e non richiedendo alcuna valutazione di bilanciamento dei rapporti tra maggioranza/minoranza nella gestione sociale (valutazione invece sottesa in alcune delle più ricorrenti controversie societarie quali le impugnazioni di delibere di organi sociali, ove, tipicamente, l'attore è socio in posizione di minoranza assembleare), dall'altro essendo caratterizzato da flussi numerici più limitati¹⁶.

Le diverse caratteristiche del contenzioso societario rispetto a quello in materia di proprietà industriale aggravano dunque inconvenienti pur presenti nella originaria disciplina delle sezioni specializzate ma all'interno della stessa forse tollerabili, proprio per la natura di tale contenzioso e per la sua limitata consistenza numerica.

Così, ad esempio, se lo spostamento di tutte le liti tra imprenditori in materia di marchi e brevetti dalla Sardegna a Roma (o dalla Calabria a Catania o da Brescia a Milano) può essere considerato accettabile per l'esiguo numero di procedimenti e per la natura degli interessi coinvolti, non altrettanto può dirsi per l'analogo spostamento di tutte le liti tra soci ovvero tra soci e società ovvero nei confronti degli organi gestori, spostamento che si risolve:

- da un lato (per le ipotesi di particolare lontananza geografica tra il luogo ove ha radice la controversia e la sezione specializzata, quali ad esempio quelle riguardanti i distretti sardi e calabresi) in un vero e proprio "scoraggiamento" dal ricorrere alla tutela giurisdizionale (tanto più se accompagnato, come nella normativa in esame, dalla quadruplicazione del contributo unificato) per le parti "meno forti" del rapporto controverso (si pensi, oltre che alle cause societarie intentate da soci di minoranza, alle numerose azioni di responsabilità intentate ex art.2394bis cc dal curatore fallimentare, cause che, secondo la opzione interpretativa prevalente, non rientrano nella competenza del tribunale fallimentare, non potendo essere qualificate ex art.24 L.F. come "azioni che derivano dal fallimento", e sono quindi destinate ad essere attratte dalla competenza territoriale delle nuove sezioni specializzate),
- dall'altro (per le ipotesi di realtà territoriali anche contigue ma particolarmente ricche di imprese, quali quelle dei distretti lombardi¹⁷) in un significativo aggravamento -ad organico invariato- del carico del tribunale sede della sezione specializzata, con prevedibile allungamento della durata dei processi che si vorrebbe accelerare ovvero, nel caso di soluzioni organizzative interne che aumentino l'organico dei magistrati addetti alla materie "specializzate", con altrettanto deprecabile allungamento di altre categorie di controversie.

La riforma non sembra dunque corrispondere né alle caratteristiche del contenzioso riguardante le imprese individuato dal legislatore né alle esigenze di competitività delle imprese medio/grandi,

¹⁶ Quanto ai flussi quantitativi nelle due materie della proprietà industriale e societaria, in base ai dati disponibili a chi scrive, risulta, ad esempio, che i procedimenti contenziosi in materia di proprietà industriale già "concentrati" presso la sezione specializzata del Tribunale di Milano (competente per tutto il distretto milanese e per quello di Brescia) negli ultimi due anni siano stati in numero inferiore a quelli nello stesso periodo iscritti presso lo stesso tribunale con competenza solo circondariale in materia societaria complessivamente intesa (e quindi, riguardante tutte le società di capitali, società di persone e cooperative): anche scorporando dalla materia societaria le controversie riguardanti società di persone, cooperative e srl non facenti parti di gruppi coinvolgenti spa e sapa, ne risulta una attendibile stima di maggior rilevanza numerica del contenzioso societario interessato dalla riforma rispetto al contenzioso in materia di proprietà industriale già affidato alle sezioni specializzate.

¹⁷ Dai dati INFOCAMERE risulta che il numero complessivo delle spa è di 34.548, delle quali 10.266 hanno sede in Lombardia, 3.738 in Lazio, 3.572 in Veneto, 3.325 in Emilia Romagna, 2.527 in Piemonte, 2.436 in Toscana, 2.020 in Campania.

esigenze queste ultime le quali, va aggiunto in conclusione, paiono di per sé collegate (più che alla accelerazione di determinate categorie di liti endosocietarie o in tema di appalti pubblici) alla ragionevole durata di ben più ampie categorie di controversie, per loro natura incidenti sulle dinamiche finanziarie/patrimoniali delle imprese quali ad esempio tutte le liti in materia di contratti “commerciali”, nonché delle procedure esecutive¹⁸.

In definitiva, nel breve tempo intercorrente da qui alla conversione del decreto legge, pare utile riflettere, più che sulla emendabilità di singoli snodi dell’art.2 del dl, sulla opportunità di ripensare l’intervento d’urgenza, magari riprogettando -al posto di un Tribunale delle imprese ricalcato sulle sezioni specializzate già esistenti, senza alcuna analisi dei flussi di contenzioso e risolvendosi in un mero accentramento di competenza irto di criticità- formule di “distrettualizzazione” ovvero di “accorpamento pluricircondariale”, variabili a seconda dei “numeri” dei singoli circondari e distretti. Tali formule dovrebbero riguardare la competenza territoriale in materia non solo societaria e di appalti pubblici ma anche dei principali rapporti commerciali tra imprese, prevedendo in corrispondenza a tali “spostamenti” di competenza -anche nella più ampia prospettiva della revisione della geografia giudiziaria- adeguate variazioni delle piante organiche dei magistrati e del personale amministrativo degli uffici giudiziari interessati alla variazione dei flussi di contenzioso nonché la possibilità di organizzazione di quelli "specializzati" anche con formule dipartimentali raggruppanti più sezioni.

Elena Riva Crugnola
presidente sezione ottava civile
tribunale di milano

¹⁸ Categorie di controversie, queste, che sono ad esempio considerate dalla *World Bank* per la redazione del rapporto annuale "*Doing Business*" (cfr. il sito <http://www.doingbusiness.org/rankings>) alla voce "*enforcing contracts*", voce per la quale il nostro Paese figura, nella classifica dei 183 Stati presi in considerazione, al 158° posto, appena tre posizioni sopra l'Afghanistan, mentre (volendo considerare gli altri PIIGS) la Grecia è all'80° posto, l'Irlanda al 62°, la Spagna al 54° e il Portogallo al 22°.